REGOLAMENTO (CEE) N. 170/82 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1982

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 3244/80, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3244/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2164/81 (4), ha previsto che le operazioni di distillazione hanno luogo anteriormente al 15 dicembre 1981 ; che, dato l'elevato volume del vino da distillare in seguito alle misure decise all'inizio della campagna, le distillerie non potranno rispettare la scadenza prevista ; che è pertanto opportuno prorogare sino al 31 gennaio 1982 la data limite per effettuare le suddette operazioni di distillazione e adattare in conformità talune altre date fissate nello stesso regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3244/80 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del 15 dicembre 1981 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1982.

2. Nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, la data del 14 dicembre 1981 è sostituita dalla data 30 gennaio 1982.

3. Nell'articolo 4 bis, paragrafo 2, la data del 15 dicembre 1981 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1982.

4. Nell'articolo 6, paragrafo 3, la data del 31 gennaio 1982 è sostituita dalla data del 31 marzo 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 41.